

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:  
«Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare»

*(Parere ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 2007, n. 13)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 gennaio 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI - D 32/09

Roma, 16 GEN. 2009

*C. Schifani*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2008.

*C. Schifani*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Convenzione dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) S.T.C.W. '78, nella sua versione aggiornata, ratificata dall'Italia con legge 21/11/1985, n. 739, stabilisce gli standards di addestramento, certificazione e tenuta della guardia della gente di mare.

In data 7 luglio 1995 i Paesi aderenti all'IMO hanno emendato l'Annesso alla Convenzione suddetta con la Risoluzione 1, mentre con la Risoluzione 2 è stato adottato il Codice S.T.C.W. (S.T.C.W. Code).

La Convenzione è entrata pienamente in vigore il 1/02/2002.

Le disposizioni della Convenzione sono state oggetto di due direttive europee: la n. 94/58/CE e la n. 98/35/CE, entrambe recepite nell'ordinamento interno con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, giusta quanto disposto dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C.

Le disposizioni recate dalle direttive 94/58/CE e 98/35/CE, sopra citate, sono state oggetto di una direttiva consolidata, la 2001/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 (relativa ai requisiti minimi di formazione della gente di mare).

Poiché la direttiva 2001/25/CE costituisce sostanzialmente il testo consolidato delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE, già recepite con il D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, non è stato ritenuto necessario procedere al formale recepimento della direttiva stessa.

Successivamente la direttiva 2001/25/CE è stata modificata dalle direttive 2002/84/CE, 2003/103/CE e 2005/23/CE e, da ultimo, dalla direttiva 2005/45/CE.

La direttiva 2002/84/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, mentre le direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE sono state recepite con il recente decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n.246.

Il Consiglio Europeo nelle sue conclusioni del 5 giugno 2003 ha sottolineato l'esigenza di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione Europea, ponendo in particolare l'accento sull'esigenza di garantire l'osservanza dei requisiti previsti dalla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, recependoli nelle direttive per agevolare il reciproco riconoscimento dei certificati nell'ordinamento all'interno della comunità.

In particolare per quanto concerne le competenze linguistiche dei marittimi, la Direttiva 2005/45 richiede che siano tali da assicurare una efficace comunicazione a bordo delle navi.

Ciò premesso si illustra, di seguito, la struttura del provvedimento.

L'articolo 1 del presente schema di decreto modifica il primo periodo dell'art. 1 del D.P.R. 324/2001, includendo nell'ambito di applicazione della norma anche i cittadini europei e di paesi terzi prima non disciplinati, in recepimento della direttiva 2005/45/CE, articolo 1.

Con l'occasione si è anche provveduto a sostituire il termine "imbarcazioni" da diporto (che si riferisce alle unità al di sotto dei 24 metri) con il termine "unità"

da diporto che comprende, invece, tutte le unità indipendentemente dalla loro lunghezza.

**L'articolo 2** del presente schema apporta modifiche all'art. 2 del DPR 324/2001 in recepimento dell'art. 2 della Direttiva 2005/45, che inserisce alcune definizioni non indicate nella direttiva 2001/25/CE.

In particolare vengono inserite nell'articolo 2 del DPR 324/2001 le seguenti lettere:

nn-bis) convalida, in recepimento della lettera d) della direttiva 2005/45/CE;  
nn-ter) riconoscimento, in recepimento della lettera e) della direttiva 2005/45/CE;

pp-bis) Stato membro ospitante, in recepimento della lettera f) della direttiva 2005/45/CE.

E' opportuno evidenziare che le definizioni di cui alle lettere a), b), c), g) e h) dell'articolo 2 della direttiva 2005/45/CE erano già presenti nel DPR 324/2001 rispettivamente alle lettere a), mm), nn), cc), ed ee) dell'articolo 2, comma 1.

La definizione di cui all'art. 2, lettera i) della direttiva 2005/45/CE è già stata recepita con l'articolo 1, comma 1 del DPR 246/2006 recante Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/25/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare".

**L'articolo 3** del presente schema apporta modifiche all'articolo 4 del DPR 324/2001.

Tale modifica non deriva direttamente dal recepimento della direttiva 2005/45/CE ma dall'introduzione dell'articolo 292 bis al Codice della Navigazione.

Infatti l'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 324/2001, come è noto, prevedeva una riserva ai cittadini italiani per svolgere le mansioni di Comandante e Primo Ufficiale di coperta, date le funzioni pubblicistiche legate a tali figure.

Tale riserva è stata oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea e, quindi, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale l'art. 292 bis del Codice della Navigazione. La norma disciplina la materia concernente i requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante e Primo Ufficiale da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea. La norma ripropone analoghe disposizioni introdotte in altri Stati membri (Francia, Germania) che, come l'Italia, avevano la riserva di propri cittadini per l'esercizio delle funzioni di Comandante e Primo Ufficiale di coperta.

L'art. 292 bis prevede che "...a bordo delle navi battenti bandiera italiana, il Comandante o il Primo Ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del Comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n.300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il Comandante è investito. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma".

Le procedure di verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana saranno, quindi, stabilite con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle more della definizione del decreto, ai fini della

salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, l'armatore deve dichiarare che il Comandante o il Primo Ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del Comandante, comunitario, conosca la lingua e la legislazione italiana. La dichiarazione deve essere fatta dall'armatore sotto forma di autocertificazione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.

La scelta di responsabilizzare l'armatore trova la sua giustificazione dalla prassi adottata dall'Amministrazione che, con Circolare Titolo Gente di Mare, serie XIII, n. 5 del 17/7/2002, richiedeva tale dichiarazione in attuazione di quanto stabilito nella Regola I/10, comma 2 della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e ora nell'art. 3, comma 5 della Direttiva 2005/45. E' infatti l'armatore che scegliendo un cittadino comunitario, in luogo di uno italiano da porre al comando delle navi battenti bandiera italiana, se ne assume tutte le responsabilità.

**Trattandosi, comunque, di una soluzione applicativa straordinaria, resa necessaria solo dall'esigenza di evitare un vuoto normativo ed operativo al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, si è espressamente previsto che la predetta forma di attestazione può essere validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tempo strettamente necessario a varare il previsto decreto ministeriale. Quanto precede, in aderenza al parere reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza del 15 dicembre 2008 (parere n. 4309/2008).**

Tali disposizioni vengono introdotte nell'ordinamento nazionale con l'articolo 3, comma 1 del presente schema di decreto.

Con il comma 2, dell'articolo 3, dello schema di decreto si recepisce l'articolo 4, comma 2 della direttiva 2005/45/CE.

In particolare con il presente schema vengono definiti i modelli antifrode dei certificati adeguati e delle convalide dei certificati.

Tali modelli antifrode, adottati con vigenza dall'1/01/2008 in attuazione della circolare (nota MSC/Circ 1089 del 6/6/2003) emanata dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) al fine di evitare la circolazione dei certificati falsi e prevenire le frodi, sono contenuti negli allegati nn.1 e 2 al presente schema di decreto.

L'articolo 3, inoltre, aggiunge all'articolo 4 del D.P.R. 324/2001, il comma 5 bis approvando il modello antifrode su carta valori per le convalide di riconoscimento rilasciate dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari, competenti in materia in quanto Autorità Marittima all'estero (artt. 20 e 127 Codice della Navigazione).

La scelta di far rilasciare, alle Rappresentanze Diplomatiche Consolari, la convalida di riconoscimento dei certificati emessi dagli Stati membri dell'Unione Europea o dagli Stati extraeuropei alla gente di mare, deriva dalle procedure, attuate all'entrata in vigore della Convenzione STCW '78, indicate nella sopracitata circolare del 17/7/2002.

Le Rappresentanze Diplomatiche Consolari effettuano le procedure di controllo sull'autenticità e veridicità dei certificati da convalidare agendo sul territorio in stretta collaborazione con l'Autorità che ha emesso il certificato. Ciò al fine di prevenire e arginare il più rapidamente possibile eventuali casi di frodi o pratiche fraudolente.

Il punto 2, del comma 2 dell'articolo 4 della direttiva 2005/45 è disciplinato dall'art. 3 del presente decreto.

**L'articolo 4** del presente decreto abroga le disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.P.R. 324/2001, in quanto, trattasi di procedure per il riconoscimento di certificati standard 1978 e loro convalida in certificati adeguati STCW '95.

L'inserimento nel testo era giustificato dalla compresenza di certificati STCW '78 e certificati adeguati STCW '95, in quanto il D.P.R. 324/2001 era stato emanato nel periodo transitorio, quando la Convenzione STCW '95 non era ancora entrata in vigore (entrata in vigore 01/02/2002).

Allo stato attuale la norma non ha più ragione d'essere in quanto non esistono più certificazioni STCW '78 in corso di validità (gli ultimi sono scaduti il 31/01/2007).

Il mantenimento nel testo dell'articolo genera confusione negli operatori rispetto alle attuali procedure di riconoscimento dei certificati disciplinati dalla Direttiva 2001/25 nella sua versione aggiornata.

**L'articolo 5** del presente schema modifica l'articolo 21 del DPR 324/2001, in recepimento della direttiva 2005/45/CE articolo 3, comma 4.

Con tale disposizione è stata inserita la facoltà dell'Amministrazione di prevedere requisiti di accesso relativi all'istruzione ed alla formazione più favorevoli per i lavoratori impiegati a bordo di navi che effettuano viaggi costieri data la specificità di taluni settori della navigazione marittima italiana in particolari i servizi portuali.

E' opportuno però specificare che l'eventuale applicazione della predetta disposizione non potrà prevedere degli standard di formazione inferiore agli standard minimi previsti dalla Convenzione STCW.

**L'articolo 6** del presente schema modifica l'allegato I del DPR 324/2001 in recepimento dell'articolo 4, comma 5 della direttiva 2005/45/CE.

E' opportuno evidenziare al riguardo che a bordo delle navi è obbligatorio che i marittimi posseggano una lingua comune di lavoro (che non è necessariamente la lingua di bandiera o più comunemente l'inglese) è pertanto indispensabile, senza possibili interpretazioni della norma, che il marittimo posseda oltre le adeguate competenze linguistiche anche la competenza della lingua italiana.

**L'articolo 7, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della direttiva 2005/45/CE, esplicita il principio della ricorribilità generale di tutti gli atti di diniego di certificati o di convalide; ciò, anche tenuto conto del parere reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza del 15 dicembre 2008 (parere n. 4309/2008).**

**L'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria.**

E' infine opportuno evidenziare che l'articolo 4, comma 1 della direttiva 2005/45/CE definisce il termine di "certificato".

Si è ritenuto opportuno non inserire tale definizione in quanto, per l'ordinamento nazionale esso corrisponde al termine di "certificato adeguato" contenuto nella lettera nn) dell'articolo 1, del DPR 324/2001.

Si evidenzia infine che la disposizione contenuta nel paragrafo 3, dell'articolo 7bis, introdotto con il punto 2) dell'articolo 4 della direttiva, non risulta inserita nel testo in esame in quanto è già prevista nell'articolo 10, comma 3, del D.P.R. 324/2001.



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio legislativo economia

14 OTT. 2008

AC9/66/POCOM/11727

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento Affari giuridici e legislativi


Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Ufficio legislativo

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazioni della direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Si trasmette la nota prot. n. 119378 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO  


CORR  
SICR  
Carlo Pansella  
di ~~Carlo Pansella~~



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO IV

Roma, 14 OTT 2008

All' Ufficio del Coordinamento  
legislativo  
Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE


Prot. N. 119378  
Prot. Entrata N. 119376  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001, relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare, come modificata da ultimo dalla direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005". Atto Consiglio n. 63.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, pervenuto per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento.



Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conto*



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
"RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/45/CE RELATIVA AL RECIPROCO  
RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI  
ALLA GENTE DI MARE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/25/CE DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 APRILE 2001 RELATIVA  
AI REQUISITI MINIMI DI FORMAZIONE PER LA GENTE DI MARE".**

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Vista la nota MSC/Circ. 1089 del 6 giugno 2003 con la quale l'Organizzazione Internazionale Marittima invitava i Governi aderenti alla Convenzione STCW '95, nella sua versione aggiornata, ad adottare delle misure atte a prevenire pratiche fraudolente per l'emissione di certificati adeguato;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, concernente l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea - Legge comunitaria 2006" e, in particolare, l'allegato C);

Visto l'art. 292 bis del codice della navigazione, approvato con decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 novembre 2008 ;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4309/2008, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del \_\_\_\_\_ ;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

EMANA  
il seguente regolamento

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324)*

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai cittadini di Stati membri e ai cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, ad eccezione:

- a) delle navi da guerra, ausiliarie della Marina militare ed altre navi di proprietà o gestite dallo Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali;
- b) delle navi da pesca;
- c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
- d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale."

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 2 del D.P.R. n. 324/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 324/2001, dopo la lettera nn) sono aggiunte le seguenti:

nn-bis) "Convalida" il documento valido emesso dall'autorità competente di uno Stato membro;

nn-ter) "Riconoscimento" l'accettazione, da parte delle autorità competenti di uno Stato membro ospitante, del certificato o del certificato adeguato rilasciato da un altro Stato membro;

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 324/2001, dopo la lettera pp) è aggiunta la seguente:

pp-bis) "Stato membro ospitante" lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati);

Art. 3  
(Modifiche all'articolo 4 del D.P.R. 324/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 324/2001, è aggiunto il seguente:  
"2 bis) Per i certificati adeguati relativi all'espletamento di funzioni di comandante e primo ufficiale, rilasciati dalle autorità competenti di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'Annesso alla Convenzione STCW '78, nella sua versione aggiornata, si applicano le disposizioni dell'art. 292 bis del codice della navigazione.  
Al fine della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 292 bis del codice della navigazione, la conoscenza della lingua italiana e della normativa italiana da parte dei cittadini di Stati membri è attestata dall'armatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. **Tale forma di attestazione può essere validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.**"
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del D.P.R. 324/2001, è aggiunto il seguente:  
"3 bis. I certificati adeguati sono rilasciati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatti su carta valori con oneri a carico del richiedente."
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 324/2001, è aggiunto il seguente:  
"5 bis. La convalida della decisione di riconoscimento di un certificato è rilasciata su carta valori dalle rappresentanze diplomatiche consolari all'estero, ai sensi degli artt. 20 e 127 del codice della navigazione, con oneri a carico del richiedente."
4. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i certificati adeguati e le convalide sono conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4  
(Abrogazione dell'articolo 7 del D.P.R. 324/2001)

1. L'articolo 7 del D.P.R. 324/2001, è abrogato.

Art. 5  
(Modifiche all'articolo 21 del D.P.R. 324/2001)

1. L'articolo 21 del D.P.R. 324/2001, è sostituito dal seguente:  
"21 (Viaggi costieri). 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di navi adibite alla navigazione costiera.
2. Con provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale, sono determinate eventuali disposizioni più favorevoli in materia di requisiti di accesso relativi all'istruzione ed alla formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. I relativi provvedimenti sono comunicati in maniera dettagliata alla Commissione europea.

3. I lavoratori marittimi che prestano servizio su nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata, ed entra in acque non comprese in tale definizione, devono soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla convenzione STCW.”

#### Art. 6

*(Modifiche all'allegato I del D.P.R. 324/2001)*

1. Dopo il punto 1., Capitolo I dell'allegato I al D.P.R. n.324/2001, è aggiunto il seguente:

“1 bis. I marittimi in possesso di un certificato adeguato imbarcati su navi battenti bandiera italiana, sono in possesso delle adeguate competenze linguistiche e conoscenza della lingua italiana e delle normative italiane, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del Codice STCW.”

#### Art. 7

*(Diniego di certificati o di convalide)*

1. Fatta salva la ricorribilità con ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito dell'assunzione del carattere della definitività dei provvedimenti, avverso il provvedimento di diniego del certificato adeguato o della convalida è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale.




#### Art. 8


*(Clausola d'invarianza)*

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I  
(articolo 3, comma 4)

<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI</b> <i>Ministry of Infrastructure and Transport</i>		<b>Autorità Marittima / Maritime Authority</b>
<p>Certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Ruote della Guardia per i marinai, 1978, nella sua versione aggiornata.  <i>Certificate issued under the provision of International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, on its up-to-date version.</i></p>		
<p>Si certifica che il marittimo  <i>The Government of Italy certifies that the seafarer</i></p>		
Cognome e nome / Surname and name	Numero di / Identity No.	
<p>È stato debitamente qualificato in conformità con le disposizioni della Convenzione, nella sua versione aggiornata, per lo svolgimento delle seguenti mansioni e livello, con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza del presente certificato o della sua estensione di validità.  <i>Has been found duly qualified in accordance with the provisions of the above Convention, on its up-to-date version, and has been found competent to perform the following duties in the levels specified, subject to any limitation indicated, until the date of expiry of this certificate or any extension of its validity.</i></p>		
Funzione / Position	Livello / Level	Limitazioni / Limitation (if any)
<p>È legittimo titolare di questo certificato in virtù del decreto di nomina approvato dall'Amministrazione.  <i>The lawful holder of this certificate is named in the decree of appointment issued by the Administration.</i></p>		
Capacità / Capacity	 	
Limitazioni / Limitation (if any)	 	
Data di nascita del titolare del certificato / Date of birth of the holder of the certificate	Certificato / Certificate	 
Firma del titolare del certificato / Signature of the holder of the certificate	 	 
Data di nascita del titolare del certificato / Date of birth of the holder of the certificate	Numero 2 / Number 2	 
Validità / Validity until	 	 
Paragrafo descrittivo del certificato / Paragraph of the text of the certificate	 	 
<p>L'originale del presente certificato deve essere tenuto a bordo, ai sensi della Regola 17, paragrafo 9, della Convenzione IMO STCW/78, nella sua versione aggiornata.  <i>The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation 17, paragraph 9, of the IMO STCW/78 Convention, on its up-to-date version, while serving on a ship.</i></p>		
		<b>IL COMANDANTE DEL PORTO</b> Signature of duly authorized Officer  Name of duly authorized Officer
		



LA VEDUTA DEL PORTO... (Illegible)

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of this authorized official

Name of this authorized official

Nome dell'ufficiale autorizzato

LA VEDUTA DEL PORTO... (Illegible)

IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of this authorized official

Name of this authorized official

Nome dell'ufficiale autorizzato

LA VEDUTA DEL PORTO... (Illegible)




IL COMANDANTE DEL PORTO

Signature of this authorized official

Name of this authorized official

Nome dell'ufficiale autorizzato

**ALLEGATO 2**  
(articolo 3, comma 4)

<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b> <i>Ministry of Foreign Affairs</i>		<b>AMBASCIATA D'ITALIA / CANCELLERIA CONSOLARE DI</b> _____
Convalida intanto al momento di accettare l'imposta secondo le disposizioni della Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Titoli della Guardia per il marittimo 1978, nella sua versione aggiornata.		
<i>Provisionally accepting the recognition of certificates issued under the provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, in its up-to-date version.</i>		
Spett.le che il certificato n. _____ è stato emesso data _____ al Sign.		_____
<i>We hereby state that the certificate No. _____ is issued on _____ to Mr.</i>		_____
Cognome e nome _____		Matricola _____
<i>Surname and name _____</i>		<i>Seaman's Book No. _____</i>
Da o per conto dell'Attacco dello Stato di _____		
<i>From behalf of the Government of _____</i>		
Questa autorizzazione conferma come opposizione della legge. O come copia della Convenzione, nella sua versione aggiornata, ed il legittimo potere e autorità al momento dell'istituzione nazionale di licenze di ammissione specifiche, fino alla data di scadenza del presente convalida. Questa estensione di validità come expresso, indicano: <i>This authorization confirms as opposition of the law. Or as copy of the Convention, in its up-to-date version, and the lawful power to grant specific national admission licences up to the date of expiry of this extension of validity of the authorisation as may be otherwise stated.</i>		
Through / Through	E / With	Present / Present (Signature)
		
Il legittimo titolare della presente convalida deve essere tenuto a tutti gli effetti della vigente legge di armamento applicabile all'equipaggio.		
<i>The holder of this endorsement must comply to the relevant law in force in the applicable safe manning requirements of the jurisdiction.</i>		
_____ <i>Signature / Signature (Name)</i>		
		

La validità della presente autorizzazione è garantita da:  
The validity of this authorization is hereby guaranteed by:

Il sottoscritto / The undersigned

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente  
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Il sottoscritto / The undersigned

La validità della presente autorizzazione è garantita da:  
The validity of this authorization is hereby guaranteed by:

Il sottoscritto / The undersigned

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente  
Seal and signature of the representative of the competent Authority

Il sottoscritto / The undersigned


La validità della presente autorizzazione è garantita da:  
The validity of this authorization is hereby guaranteed by:

Il sottoscritto / The undersigned

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente  
Seal and signature of the representative of the competent Authority

La presente autorizzazione è valida in conformità con l'articolo 17, paragrafo 5, della Convenzione IMO  
SICW 77, nella sua versione aggiornata.  
This authorization is valid in accordance with regulation 17, paragraph 5, of the IMO SICW 77  
Convention in its amended version.





# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 6665/08

Roma, addi 15 DICEMBRE 2008

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di regolamento, da adottarsi con d.P.R. recante: "Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazioni della direttiva 2001/25/CE, relativa ai requisiti minimi di formazione della gente di mare".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 4309/2008 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2008, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI:

Gab. dell'On. Ministro

ROMA



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 15 dicembre 2008*

N. della Sezione:  
4309/2008

**OGGETTO:**

**MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI.**

Schema di regolamento, da adottarsi con d.P.R. recante:  
*“Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazioni della direttiva 2001/25/CE, relativa ai requisiti minimi di formazione della gente di mare”.*

***La Sezione***

Vista la relazione rimessa con nota n. 0023793 in data 4 dicembre 2008, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio Legislativo, chiede il parere sullo schema in oggetto;

*ESAMINATI* gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Paolo De Ioanna;

**PREMESSO**

1. Sulla base dell'art. 6 (attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato) della legge comunitaria per il 2006 ( legge n. 13 del 2007), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di d.P.R. in oggetto che ha ricevuto già il parere favorevole ( che è in atti) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 novembre 2006.

2. La cornice normativa internazionale entro cui vanno collocate le Direttive comunitarie che disciplinano gli standard di certificazione rilasciati alla gente di mare va rinvenuta nella Convenzione Internazionale Marittima ( IMO) S:T:C:W. '78, nella sua versione aggiornata, ratificata dall'Italia con la legge n. 739 del 1985. In materia, la relazione ministeriale sottolinea che le norme della Convenzione IMO sono state recepite con due Direttive comunitarie, la n. 98/58/CE e la n. 98/35/CE, entrambe poi recepite nel nostro ordinamento, con il d.P.R. 9 maggio 2001, n. 324. Le due Direttive richiamate sono state poi coordinate e integrate in una unica direttiva, di natura codificante, la 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001, relativa appunto ai requisiti minimi di formazione della gente di mare, che non è stata oggetto di formale recepimento in quanto sostanzialmente recettiva delle due precedenti Direttive, già a loro volta recepite. Successivamente, la Direttiva 2001/25/CE è stata modificata dalle Direttive 2002/84/CE, 2003/103/CE, 2005/23/CE e da ultimo dalla Direttiva 2005/45/CE. La Direttiva 2002/84/CE è stata recepita direttamente con il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119; le due Direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE sono state recepite con il d.P.R. 2 maggio 2006, n. 246 , sul quale questa Sezione si è espressa con il parere reso nell'Adunanza del 27 marzo 2006.

3. Lo schema in esame intende recepire la Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta ad agevolare il reciproco riconoscimento dei certificati di abilitazione che soddisfino i requisiti già stabiliti dalla Direttiva 2001/25/CE per intraprendere o proseguire la professione marittima per la quale gli interessati hanno conseguito la relativa abilitazione, senza aggiungere ulteriori condizioni a quelle già previste per i cittadini di ogni Stato membro. Le norme si riferiscono in particolare alle conoscenze linguistiche richieste ai marittimi, al fine di assicurare un'efficace comunicazione a bordo delle navi e facilitare la libera circolazione dei marittimi all'interno della Comunità. La Direttiva, sulla base del principio di sussidiarietà, intende porre in essere le norme strettamente necessarie a prevenire frodi in questa delicata materia e rendere più efficace il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi aventi la cittadinanza in uno degli stessi Stati membri. La tecnica dello schema di d.P.R. in esame opera attraverso modifiche e integrazioni del d.P.R. n. 324 del 2001 che costituisce la base regolamentare nella materia *de qua*, già oggetto delle integrazioni e modifiche recate dal recente d.P.R. n. 246 del 2006.

4. Con l'art. 1 si modifica il primo periodo dell'art. 1 del d.P.R. n. 324/2001, includendo nell'ambito di applicazione della norma anche i cittadini europei e di paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro, secondo la previsione dell'art. 1 della Direttiva. Con l'art. 2 si inseriscono nell'art. 2 del d.P.R. n. 324/2001 tre nuove definizioni recepite dall'art. 2, lettere d), e) ed f) della Direttiva: si tratta della definizione di "convalida" del documento valido; di "riconoscimento" e di "Stato membro ospitante". Le altre definizioni recate dal citato art. 2 della Direttiva risultano già recepite con il d.P.R. n. 324/2001 e col d.P.R. n. 246/2006.

5. L'art. 3, comma 1, dello schema in esame introduce modifiche al tessuto normativo dell'art. 4 del d.P.R. n. 324/2001 che, secondo la relazione illustrativa, deriverebbero non dalla Direttiva 2005/45/CE, ma dall'introduzione dell'art. 292 bis del Codice della Navigazione. Detta norma, anche per conformarsi agli esiti di una procedura di infrazione da parte della

Commissione Europea, elimina la riserva , già contenuta nel Codice della Navigazione, a favore dei soli cittadini italiani per lo svolgimento delle mansioni di comandante e di primo ufficiale di coperta . La nuova norma dell'art. 229 bis del Codice della navigazione stabilisce infatti che a bordo delle navi battenti bandiera italiana il Comandante o il primo ufficiale di coperta, se svolge funzioni di comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Stato facente parte dell'Accordo sullo Spazio economico Europeo, reso esecutivo dalla legge n. 300 del 1993. L'accesso a tali funzioni, secondo il nuovo art. 229 bis, è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e di una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il Comandante è investito. La norma stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica. Nelle more della definizione di detto decreto, la norma inserita nello schema in esame stabilisce che, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela della sicurezza del lavoro e della navigazione, l'armatore deve dichiarare che il Comandante o il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni di Comandante, ed è cittadino di uno Stato membro, conoscono la lingua e la normativa italiane, con apposita autocertificazione. Ora, è la Direttiva 2005/45/CE che, al comma 5 dell'art. 3, stabilisce che lo Stato membro ospitante deve garantire che i marittimi che richiedono il riconoscimento dei certificati per le mansioni manageriali devono possedere una conoscenza appropriata della legislazione marittima dello stesso Stato membro. La relazione chiarisce che le scelta di responsabilizzare l'armatore troverebbe la sua giustificazione nella prassi adottata dalla stessa Amministrazione italiana che con la Circolare sul titolo della gente di mare, serie XIII, n. 5 , del 17 luglio 2002 avrebbe già richiesto tale dichiarazione, in attuazione di quanto stabilito nella regola 1/10, comma 2, della Convenzione IMO , nella versione aggiornata.

6. Con il comma 2 dell'art. 3 dello schema si recepisce l'art. 4 della Direttiva in materia di modelli antifrode dei certificati adeguati alle prescrizioni comunitarie e delle convalide degli stessi certificati. Inoltre, sempre l'art. 3, chiarisce che l'Autorità marittima all'estero che rilascia le convalide dei certificati è la rappresentanza diplomatico consolare , secondo quanto già stabilito dagli articoli 20 e 127 del Codice della Navigazione). Anche in questo caso si tratta di una scelta che risulta in linea con quanto già stabilito in sede di attuazione amministrativa della richiamata Convenzione IMO.

7. L'art. 4 dello schema abroga alcune disposizioni contenute nell'art. 7 del d.P.R. n. 324/2001 relative a procedure per il riconoscimento e convalida di certificati la cui tipologia si è completamente esaurita.

8. L'art.5 dello schema modifica l'art. 21 del d.P.R. n. 324/2001, recependo l'art. 3, comma 4 , della Direttiva e adattandolo alla situazione italiana, disciplina la possibilità di prevedere ai fini dei requisiti di accesso, profili più favorevoli , in ordine alla istruzione e alla formazione , per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri. In ogni caso i provvedimenti del Ministero infrastrutture e trasporti che definiscono tali requisiti devono essere comunicati in forma dettagliata alla Commissione europea e dette condizioni più favorevoli devono comunque essere coerenti con i requisiti previsti in sede di Convenzione IMO, ove si tratti di lavoratori marittimi che operano a bordo di unità che effettuano tratte più estese di quelle costiere.

9. L'art. 6 dello schema , recependo l'art. 4, comma 5, della Direttiva, modifica l'allegato I del d.P.R. n. 324/2001 in materia di conoscenze linguistiche dei marittimi imbarcati; in sostanza questi ultimi devono comunque avere conoscenze della lingua e delle normative italiane, adeguate alle mansioni che svolgono e comunque tali da consentire una fluida comunicazione tra tutto il personale di bordo.

10. L'art. 7 secondo una clausola ormai di stile reca la cd. clausola di invarianza della spesa.

11. E' opportuno infine ricordare che la relazione sottolinea:

- che il principio della ricorribilità di tutti gli atti negativi , di cui al comma 3 dell'art. 3 della Direttiva, corrisponderebbe ad un principio generale di tutela insito nel nostro ordinamento che non necessiterebbe di conferme;
- che il termine di " certificato" nel nostro ordinamento è identico nella sua valenza giuridica a quello di " certificato adeguato", di cui alla lettera nn) dell'art. 1 del DPR n. 324/2001;
- che la disposizione contenuta nel paragrafo 3, dell'art. 7 bis, che novella la Direttiva 2001/25/CE, introdotto con il punto 2) dell'art. 4 della Direttiva è già prevista nell'art. 10, comma 3, del d.P.R. n. 324/2001. Si tratta delle norme in materia di prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali.

CONSIDERATO.

Illo schema in esame appare conforme alle finalità e al contenuto della Direttiva cui intende dare recepimento. In termini formali il profilo di maggiore delicatezza appare costituito dall'inserimento nello schema di un criterio organizzativo , di natura transitoria che , sulla base del nuovo art. 292 bis del Codice della Navigazione, nelle more dell'emanazione di una disciplina amministrativa ad hoc ( con d.m.), affida all'armatore l'autocertificazione delle conoscenze linguistiche del Comandante o del primo ufficiale di coperta ( se svolge funzioni di comando) di cittadinanza comunitaria. Si tratta di una scelta applicativa di un criterio effettivamente già presente nell'ordinamento, sulla base della circolare di attuazione della Convenzione IMO , aggiornata. E' opportuno comunque sottolineare in modo netto che , trattandosi di una soluzione straordinaria, coerente con le finalità del nuovo art 292 bis citato, e resa necessaria solo dall'esigenza di evitare un vuoto normativo ed operativo al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari , essa può avere temporaneo corso in quanto vigente per il tempo strettamente necessario a varare il previsto d.m., testo questo che deve risultare del tutto coerente con la normativa comunitaria; in caso di ritardo si configura un profilo di possibile infrazione comunitaria, sollevabile d'ufficio dalla Commissione: infatti ,

↑

↑

U  
A →

si tratta di un profilo che investe un elemento essenziale nell'economia e nelle finalità della Direttiva. Pertanto appare necessario, nel secondo periodo dell'art. 2 bis, introdotto con l'art. 3, comma 1, dello schema in esame, aggiungere il seguente periodo: "Tale forma di attestazione può essere validamente utilizzata unicamente nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto".

SI


2. Va altresì sottolineato che proprio in ragione dell'ambito di applicazione e della natura delle norme in esame, è più chiaro e coerente con le finalità della Direttiva dare esplicita traduzione al principio della ricorribilità generale di tutti gli atti di diniego di certificati o di convalide, principio questo certamente implicito nel nostro ordinamento ma, che per essere reso azionabile, richiede, in specie nella materia de qua, un nitida individuazione del suo meccanismo applicativo; pertanto, occorre indicare, con una apposita disposizione e in modo compiuto, le singole Autorità alle quali si può ricorrere in via amministrativa, prima di adire la via giurisdizionale o del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

SI


P. Q. M.

La Sezione esprime parere favorevole allo schema di regolamento in oggetto, con le osservazioni di cui ai "considerata" e, in particolare, con le condizioni ivi svolte ai punti 1 e 2.


Il Presidente della Sezione  
(Alessandro Pajno)



il Segretario di Adunanza  
(Massimo Meli)



L'Estensore  
(Paolo De Ioanna)







*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di D.P.R. recante "Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001, relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare".**

Rep. Atti n. 221/CSR del 20 novembre 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 20 novembre 2008

VISTO l'art.6, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n.13, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea Legge comunitaria 2006" e, in particolare, l'Allegato C;

VISTO l'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE, relative ai requisiti minimi di formazione della gente di mare;

VISTA la direttiva del 4 aprile 2001/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di formazione della gente di mare;

VISTA Direttiva 2005/45/CE, relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, che modifica la direttiva 2001/25/CE;

VISTA la nota del 20 ottobre 2008, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri -DAGL ha trasmesso lo schema di D.P.R. recante: "Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare", approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 ottobre 2008;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 5 novembre 2008 nel corso della quale le Regioni non hanno formulato osservazioni sullo schema di decreto in esame;

CONSIDERATO che il provvedimento, già iscritto all'o.d.g. della Seduta della Conferenza del 13 novembre 2008, è stato in tale sede rinviato;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento in esame;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI, E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di D.P.R. recante "Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare".

Il Segretario  
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente  
On.le Raffaele Fitto